

REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6,

considerando quanto segue

- (1) Il regolamento (CE) n. 2202/96 ha istituito un regime di aiuti per le organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità, elencati nell'articolo 1 del suddetto regolamento.
- (2) Per garantire un'applicazione uniforme del regime occorre definire le campagne di commercializzazione degli agrumi e i periodi equivalenti.
- (3) Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericognosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, e, dall'altro, le imprese di trasformazione. Le organizzazioni di produttori possono anche agire in alcuni casi come imprese di trasformazione. Occorre precisare il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.
- (4) Per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati entro una data determinata, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro un certo limite, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti.
- (5) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione di agrumi dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti. Occorre altresì che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori

comunicano alle autorità competenti gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime.

- (6) Esiste uno stretto legame tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito ottenuto. Questa materia prima deve pertanto rispondere a determinati requisiti minimi.
- (7) Nelle domande di aiuto per ciascun prodotto devono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità, tenuto conto degli elementi che figurano nei contratti.
- (8) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere aggiornata una documentazione adeguata, nonché, in particolare, precisare le superfici coltivate ad arance, piccoli agrumi, limoni, pompelmi e pomeli sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 ⁽⁸⁾, ai fini di ispezioni o di controlli ritenuti necessari.
- (9) Per la gestione del regime di aiuti occorre, da un lato, definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto e, dall'altro, stabilire determinate sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni, di mancato rispetto dei contratti o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999 ⁽¹⁰⁾. Occorre pertanto abrogare detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 35.